

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265

## TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE

(Omissis)

Art. 226 - Non può essere in alcun caso permessa l'apertura di edifici destinati ad abitazione o di opifici destinati ad abitazione o di opifici industriali o di ospedali, sanatori, case di cura e simili aventi fogne per le acque immonde o comunque insalubri, o canali di scarico di acque industriali inquinate, che immettono in laghi, corsi o canali di acqua i quali debbono in qualsiasi modo servire all'uso alimentare o domestico, se non dopo aver accertato che le dette acque siano prima sottoposte a una completa ed efficace depurazione e che siano state inoltre applicate le speciali cautele prescritte nel regolamento locale di igiene e sanità

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 400.000 (1).

(1) Violazione esclusa dalla depenalizzazione disposta con legge 24 dicembre 1975, n. 706 (art. 14) ma depenalizzata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è così quintuplicata dall'art. 114 di quest'ultima legge. Vedi ora la legge 10 maggio 1976, n. 319, e le successive modificazioni.

Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità stabilisce, volta per volta, tenuto conto della portata e della velocità del corso d'acqua, del suo potere di autodepurazione e del grado di impurità delle acque convogliate, nonché degli interessi della pesca e della piscicoltura, la distanza a valle della città o dell'aggregato, alla quale le dette fogne o canali luridi potranno essere immessi nel corso d'acqua senza danno per la salute pubblica, e le eventuali opere di depurazioni necessarie prima della immissione.

Nel caso di inadempimento, il prefetto può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, nei modi e termini stabiliti nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 227 - È vietato immettere nei corsi di acqua, che attraversano l'abitato, fogne o canali che raccolgono i liquidi di rifiuto indicati nell'articolo precedente, senza che tali liquidi siano stati previamente sottoposti a processi depurativi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria.

Art. 228 - I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanitari, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai comuni, dalle province, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e da altri enti pubblici, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o con il concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a lire 50 milioni, al parere del medico provinciale o del veterinario provinciale secondo le rispettive competenze.

Per i progetti, il cui importo non superi i 150 milioni, deve essere sentito il parere del consiglio provinciale di sanità.

Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 150 milioni, oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più province, qualunque ne sia l'importo, anche se tali opere debbano essere eseguite a spese o col concorso dello Stato, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità.

Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente.

Art. 229 - I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni. I progetti di cui sopra, nonché quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del consiglio provinciale di sanità quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni. Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino più province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 230 - Sono sottoposti al parere del Consiglio superiore di sanità i piani regolatori generali dei comuni, i piani regolatori particolareggiati dei comuni tenuti per legge alla compilazione del piano regolatore generale ed i regolamenti edilizi dei comuni predetti. Sono sottoposti al parere del consiglio provinciale di sanità i piani regolatori particolareggiati ed i regolamenti edilizi degli altri comuni.